

(N. 2268)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, SCHIETROMA, SALERNO**
e **FIMOGNARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1987

Contributi a favore della Cassa sovvenzioni per il personale
provinciale dell'Amministrazione del tesoro

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 325, venne eretta in ente morale la Cassa di previdenza per i personali degli uffici amministrativi dei Ministeri delle finanze, del tesoro e delle intendenze di finanza (successivamente denominata « Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria »).

Oltre i proventi delle quote dei singoli membri, affluiscono a detta Cassa — a parte determinate riserve di carattere giuridico e discretivo — i premi delle lotterie, qualora i biglietti stessi non siano stati presentati o fatti pervenire in tempo utile (articolo 20, comma terzo, del testo originario del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1677 del 1948).

La legge n. 344 del 1966 prevede che un quinto delle somme per multe e ammende comminate ai sensi di tale legge e i relativi proventi di confisca vengano — dedotte le spese — devoluti per un quinto alla Cassa sovvenzioni per i personali dell'Amministrazione finanziaria.

Di tale Cassa di previdenza fruiva e fruisce il solo personale del Ministero del tesoro prestante servizio nella sede centrale. I benefici derivanti dall'appartenenza alla predetta Cassa interessavano in passato anche il personale finanziario. Successivamente, l'attività di previdenza a favore dei dipendenti del Ministero delle finanze è stata riordinata con la legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni, mediante la regolamentazione di appositi fondi di previdenza. In particolare, al fondo di previdenza per il personale delle Finanze, come previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, affluiscono le seguenti entrate:

a) quote dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

b) proventi degli investimenti effettuati con le disponibilità del fondo di riserva;

c) proventi delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

come integrato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60;

d) proventi delle sanzioni pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687;

e) proventi di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1971, n. 545, e successive modificazioni;

f) proventi risultanti dalla trattenuta dell'1 per cento sulle vincite al gioco del lotto ai sensi dell'articolo 23 della legge 2 agosto 1982, n. 528;

g) sovvenzioni, contributi, oblazioni, lasciti, donazioni ed altri proventi vari ed eventuali.

Nell'anno 1964 è stata costituita fra gli impiegati di ruolo e non di ruolo, gli operai e i salariati delle direzioni provinciali del tesoro e delle ragionerie provinciali dello Stato una Cassa sovvenzioni denominata « Cassa sovvenzioni del Tesoro », con sede in Roma presso il Ministero del tesoro.

La Cassa ha le seguenti finalità:

a) corrispondere una sovvenzione ai soci al momento della cessazione dal servizio, ovvero, in caso di decesso del socio, ai superstiti;

b) concedere sussidi ai soci in caso di morte dei loro familiari o al coniuge e ai figli minori in caso di morte del socio;

c) accordare piccoli prestiti ai soci;

d) attuare ogni altra iniziativa assistenziale a beneficio dei soci.

Attualmente la Cassa si regge su una quota annuale di lire 12.000 versata da ciascun socio con la quale essa è autorizzata (decreto ministeriale 23 marzo 1972, n. 112195) a dare inizio all'attività creditizia prevista dalle norme statutarie.

In considerazione che nessun contributo o sovvenzione venivano elargiti dal Ministero del tesoro nè da altri enti alla Cassa sovvenzioni per il personale provinciale dell'Amministrazione del tesoro — mentre il personale di detto Ministero, che presta servizio presso la sede centrale nonché il personale di altre Amministrazioni dello Stato, ricevono i contributi sopracitati — la Cassa sovvenzioni ha approvato per *referendum* un nuovo statuto allo scopo di creare le premesse per una fusione nell'ambito dell'Amministrazione del tesoro centrale e periferica.

È doveroso pertanto che il Parlamento ponga rimedio a una diversità di trattamento così evidentemente sperequativa e che delle disposizioni di cui sopra, a partire dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, venga a fruire in equa proporzione anche la Cassa sovvenzioni per il personale provinciale dell'Amministrazione del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Cassa sovvenzioni per il personale provinciale dell'Amministrazione del tesoro, con sede in Roma presso il Ministero del tesoro, è dotata di personalità giuridica. Lo statuto della Cassa è approvato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Per la promozione dei fini istituzionali della Cassa, il Ministro del tesoro è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, contributi e sovvenzioni a favore della predetta Cassa sovvenzioni per il personale provinciale dell'Amministrazione del tesoro.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire un miliardo per l'anno 1987 e a lire 800 milioni annui per gli esercizi successivi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.